

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/C 221/08)

Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.34883 (12/X)	
Stato membro	Italia	
Numero di riferimento dello Stato membro	—	
Denominazione della regione (NUTS)	—	
Autorità che concede l'aiuto	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI — DG PAPL VIA FORNOVO N.8 — 00192 ROMA http://www.lavoro.gov.it/Lavoro	
Titolo della misura di aiuto	Regime di aiuti alla formazione Fondi Interprofessionali per la formazione continua	
Base giuridica nazionale (riferimento alla pubblicazione nazionale ufficiale pertinente)	Art. 118 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, così come modificato dall'art. 48 Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e ss.mm. e ii.	
Tipo di misura	Regime	
Modifica di una misura di aiuto esistente	—	
Durata	2.1.2012-30.6.2014	
Settore/i economico/i interessato/i	Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti	
Tipo di beneficiario	PMI, grande impresa	
Importo totale annuo della dotazione prevista ai sensi del regime	EUR 200,00 milioni	
Per le garanzie	—	
Strumento di aiuto (art. 5)	Sovvenzione diretta	
Riferimento alla decisione della Commissione	—	
Se cofinanziato da fondi comunitari	—	
Obiettivi	Intensità massima di aiuto in % o importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale	Maggiorazione PMI in %
Formazione specifica (art. 38, par. 1)	25 %	80 %
Formazione generale (art. 38, par. 2)	60 %	80 %

Link alla pagina web con il testo integrale della misura di aiuto:

<http://www.lavoro.gov.it/lavoro/Europalavoro>



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale per le Politiche Attive e
Passive del Lavoro**

**già D.G. per le Politiche per l'Orientamento e
la Formazione**

ex Divisione VI

**A TUTTI I FONDI
INTERPROFESSIONALI**
c.a. dei Direttori

Allegati: 1

Rif. Nota prot. n. del

**Oggetto: Fondi Interprofessionali per la formazione continua - Aiuti di Stato -
Comunicazione alla CE**

Si informa che è stata effettuata la Comunicazione alla Commissione Europea del "Regime di aiuti di stato alla formazione applicati dai Fondi Interprofessionali per la formazione continua", il cui numero provvisorio è 7075.

Si allega il relativo Regolamento che è stato pubblicato sul sito <http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Europalavoro/SezioneCittadini/Formarsi/FormazioneContinua>, che sintetizza le disposizioni dei Regolamenti comunitari applicabili.

Sarà cura della scrivente comunicare il numero definitivo del regime non appena verrà assegnato dalla Commissione Europea.

Nelle more, gli aiuti concessi dai Fondi, in applicazione del regime, dovranno fare riferimento oltre che al Regolamento CE n. 800/2008, alla suddetta Comunicazione del regime di aiuti - citandone il titolo ed il numero provvisorio - nonchè al Regolamento allegato.

IL DIRETTORE GENERALE

Cons. Paola PADUANO

DS/MA003.A001.10799

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO
già D.G. per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione

Via Forno, 8. - 00192 Roma
Tel. 06 4683 4707 Fax. 06 4683 4561



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro
già D.G. per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione**

FONDI INTERPROFESSIONALI PER LA FORMAZIONE CONTINUA

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE
IMPRESE PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE CONTINUA
IN ESENZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 800/2008**

Art. 1
Finalità

1. Il presente Regolamento riepiloga le modalità, al fine di una corretta applicazione del Regolamento (CE) n.800/2008, con le quali i Fondi Interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, così come modificato dall'art. 48 Legge n. 289 del 27 dicembre 2002, possono concedere aiuti di Stato alle imprese aderenti, allo scopo di promuovere la formazione continua dei lavoratori.
2. Rimane in ogni caso ferma la possibilità per gli stessi Fondi di erogare aiuti alle imprese, per attività di formazione continua, in regime "de minimis" (Regolamento (CE) n.1998/2006).

Art. 2
Campo di applicazione

1. Le presenti disposizioni si applicano agli aiuti alla formazione concessi alle imprese di qualsiasi settore.
2. Le presenti disposizioni si riferiscono alla corretta applicazione del Regolamento (CE) della Commissione n. 800/2008 del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE (GUUE L 214 del 9.8.2008).
3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dalle presenti disposizioni si fa rinvio al suddetto Regolamento; in ogni caso nulla di quanto previsto dalle presenti disposizioni può essere interpretato in

maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tale Regolamento.

Art. 3 Soggetti beneficiari

1. Beneficiarie degli aiuti alla formazione possono essere le imprese di ogni dimensione appartenenti a qualsiasi settore di attività, ivi compresa l'agricoltura e la pesca.
2. Non sono ammesse a beneficiare degli aiuti:
 - le imprese in difficoltà come definite dagli "Orientamenti comunitari vigenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" o, per le PMI, dall'art. 1, par. 7 del Regolamento (CE) della Commissione n. 800/2008;
 - le imprese che non osservino nei confronti dei lavoratori la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalle leggi, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi.A tal fine le imprese dovranno rilasciare, sotto la loro diretta responsabilità, apposita dichiarazione scritta resa nei modi e nelle forme previste dall'art. 47 D.P.R. n. 445 dd. 28.12.2000, in cui sia attestata l'ottemperanza alle prescrizioni di legge in materia previdenziale, fiscale, contributiva e del lavoro.

Art. 4 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, come previsto dallo stesso Regolamento (CE) n.800/2008, si intende per:

- a) "Piccole e medie imprese o PMI": imprese che soddisfano i criteri di cui all'Allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 (Art.2, par. 7);
- b) "Formazione specifica": la formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente (Art.38, par. 1);
- c) "Formazione generale": la formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione; (Art.38, par. 2 Reg.);
- d) "Lavoratore svantaggiato": chiunque rientri in una delle seguenti categorie: chi non ha impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale; lavoratori che hanno superato i 50 anni di età; adulti che vivono soli con una o più persone a carico; lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici in Italia, se il lavoratore appartiene al genere sottorappresentato; membri di una minoranza nazionale che hanno la necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze

